

## ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DECISORIA

di Benedetta Galgani

(Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università di Pisa)\*

SOMMARIO: 1. Il diritto a una decisione giurisdizionale come espressione basilare del diritto al “giusto processo”. – 2. “Bisogno di ascolto” e “diritto alla prova”. – 3. Luci e ombre della garanzia della motivazione. – 4. La presunzione d'innocenza e i suoi riflessi sull'onere motivazionale e, più in generale, comunicativo. – 5. Decisioni... ellittiche.

1. Non posso e non voglio svolgere queste mie brevi riflessioni senza prima tributare il mio personale ringraziamento a Mario Chiavario. Un ringraziamento che non intendo qui dettagliare con il ricordo di singoli e preziosi episodi di vita che hanno costellato il mio percorso scientifico ed umano con lui, ma che mi limito a condensare nella gratitudine per quel suo invito, costante e indefesso, al dialogo e al confronto, quand'anche contrastivo ... fin da quando, da poco laureatami, in occasione di una delle sue famigerate e rigorosissime correzioni dei contributi per LP, ebbe a dirmi che non concordava affatto con l'argomentazione da me sostenuta ma che – in sintonia con un celebre detto volterriano – “si sarebbe battuto fino alla morte per garantirmi la libertà di esprimerla”.

Del resto, come emerge evidente dalla sua intera attività di ricerca, per Mario Chiavario – e prendo qui a prestito le parole che Claudio Magris, in *Danubio*, usa nei riguardi della letteratura – il diritto, e il diritto processuale penale più in particolare, non ha mai rappresentato lo strumento, comodo e manipolabile, atto a confermare il “modesto manovale”, il “docente proletario” (come l'ho sentito talora definirsi) nei suoi pregiudizi e nelle sue insicurezze ma, semmai, ciò che, appunto, «lo pone in difficoltà, che lo costringe a rifare i conti col suo mondo e con le sue certezze».

Di questa tensione mai sopita alla ricerca di nuovi e tutt'altro che scontati equilibri; di questa capacità di mettere in discussione e se del caso ricalibrare le proprie convinzioni alle “condizioni date”, nell'intento, insomma, di conferire un assetto assiologicamente bilanciato all'ordito normativo, evitando di inneggiare ad un riformismo senza sosta ma, semmai, richiamando ad un più maturo «governo delle riforme»<sup>1</sup> (– una tensione, questa, che certo non ha caratterizzato soltanto la sua enorme produzione scientifica ed il suo insegnamento dalla cattedra universitaria ma, altresì e non con minor vigore, gli interventi da opinionista che, anche se solo in parte,

---

\* Intervento con *discussant* prof. Enzo Zappalà.

<sup>1</sup> La citazione è tratta da M. Chiavario, *Il nuovo codice di procedura penale al varco tra l'approvazione e l'entrata in vigore*, in LP 1989, 257.

oggi rinveniamo nella raccolta *Al crocevia*<sup>2</sup> –), si trova plastico riscontro nelle pagine di *Processo e garanzie della persona* dalle quali pure prende le mosse questa nostra conversazione.

La premessa o, meglio, la promessa sta tutta nella dichiarazione di apertura del capitolo intitolato *Esercizio della funzione decisoria e garanzie di parte*: «il “diritto al giusto processo” è anzitutto “diritto ad una decisione giurisdizionale”»<sup>3</sup>, dunque diritto ad un epilogo non quale che sia e a tutti i costi, ma diritto ad ottenere un pronunciamento che, in quanto informato ai canoni della legalità – una legalità processuale da sempre e per sempre strenuamente rivendicata<sup>4</sup> –, sia in grado di offrire garanzie effettive tanto al singolo quanto alla collettività, nelle sue aspettative di accertamento dei reati e di punizione dei loro autori.

Del resto, è proprio quella dell’«approccio globale»<sup>5</sup> una delle cifre metodologiche più limpide nell’opera di Chiavario, un approccio che rifugge da visioni unilaterali e atomistiche (anche) dei principi e dei diritti e che ha trovato nella familiarità (ai tempi del suo esordio del tutto inusuale ai più) con l’opera maieutica della Commissione prima, e della Corte di Strasburgo poi, una singolare corrispondenza ... ma non casuale coincidenza.

Con selezione volutamente sommaria e soggettiva (quali sono peraltro tutte le selezioni) mi limiterò a “saltapicchiare” tra alcuni di quelli che, nell’ampia scelta degli spunti condensati (anche) in quello scritto, credo si possano definire *tòpoi* della ricerca del Professor Mario Chiavario o, con fraseggio meno aulico – ma a lui certo più caro – taluni suoi pallini (perché, come ama ripetere confessando che la battuta non è farina del suo sacco, “*habet suos quisque pallinos*”).

2. Se è, infatti, intorno alla risposta giurisdizionale ad un “bisogno di ascolto” (di decisione, appunto) che Chiavario fa ruotare l’intera dinamica delle garanzie processuali<sup>6</sup>, ne discende, di necessità, l’attenzione per una funzione decisoria che, come si anticipava poc’anzi, ha da essere il risultato di un metodo rispondente ai parametri di legalità tanto nella fase di selezione dei materiali e degli strumenti probatori, quanto in quella di valutazione vera e propria e, si aggiunge, di formazione ed esternazione del convincimento.

Così, nel quadro dell’analisi del “diritto delle prove”, Chiavario da sempre sottolinea come il nucleo essenziale del “diritto alla prova” consista nella previsione (e nel rispetto...) di limitazioni apposte al potere discrezionale del giudice nell’ammissione degli strumenti euristici: in altri termini, legislatore e prassi devono evitare che il controllo giudiziale si riveli arbitrario, suscettivo cioè di determinare contraddittorie e ingiustificate restrizioni delle aspettative delle parti.

Il tutto – e su quest’aspetto un Chiavario controcorrente “si picca” di tornare a

<sup>2</sup> Id., *Al Crocevia. Quarant’anni (e più) di “opinioni”*, Matera 2019, *passim*.

<sup>3</sup> Id., *Processo e garanzie della persona*, II, Milano 1984, 89.

<sup>4</sup> ... sarebbe sufficiente pensare alla voce *Diritto processuale penale*, in *ED, Annali IX* 2014, 298 ss.

<sup>5</sup> M. Chiavario, *Giusto processo – II) Processo penale*, in *EG* 2002, 3.

<sup>6</sup> Id., sub art. 6 – *Diritto ad un processo equo*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova 2001, 172.

seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice e, più in particolare, dell'art. 190 Cpp<sup>7</sup> – indipendentemente dal tipo di allocazione (esclusiva o meno) in capo alle parti dell'iniziativa probatoria: ciò che è irrinunciabile – anche alla luce del testo della Convenzione europea e del Patto internazionale sui diritti dell'uomo – è che le parti non vedano arbitrariamente sacrificate le loro istanze probatorie, tanto più tenuto conto che, «di regola, la pertinenza e la rilevanza di una prova possono essere valutate appieno soltanto *a posteriori*, ossia nel contesto dell'intero potenziale probatorio»<sup>8</sup>.

Argomento, quest'ultimo, che, lo si noti *per incidens*, è stato singolarmente ripreso dal Comitato Direttivo dell'Anm nel documento “*Proposte di riforma in materia di diritto e processo penale*”,<sup>9</sup> allo scopo di giustificare l'ipotesi di modifica normativa dell'art. 493 co. 1 volta appunto a contenere le istanze probatorie «obiettivamente sovrabbondanti quando non prevedibilmente inutili» che possono affollare la fase introduttiva del dibattimento.

Muovendo dall'assunto per cui «la valutazione del giudice in tale fase [...] è fisiologicamente sommaria» poiché l'organo giurisdizionale non dispone «di elementi conoscitivi del processo che non derivino dalla lettura delle stesse imputazioni e degli atti (già) inseriti nel fascicolo del dibattimento, invece ben conosciuti dalle parti», la proposta consta dell'imposizione – a carico di queste ultime – dell'obbligo di illustrare «i fatti che intendono provare e le prove di cui chiedono l'ammissione, indicando specificamente la pertinenza e la rilevanza di ognuna di esse».

Viene naturale chiedersi quale potrebbe essere l'opinione del Professore in merito ad una prescrizione siffatta, evidentemente funzionale ad introdurre un criterio più limitativo per l'ammissione delle prove.

Orbene il suo – pare di poter azzardare – potrebbe essere anche un giudizio tendenzialmente “positivo”, a patto – beninteso – che tale “onere responsabilizzante” non venisse di fatto risolto in una sorta di “rovesciamento” o, comunque, di “offuscamento” della direttiva secondo cui «si dovrebbe evitare di dar corso unicamente a quelle prove che siano manifestamente estranee rispetto ai temi da provare» e «di favorire intenti defatigatori con un profluvio di esperimenti probatori meramente ripetitivi»<sup>10</sup>.

Del resto – lo si rimarca ancora nell'ultima edizione della sua opera manualistica – è a quel “ragionevole equilibrio” disegnato al “punto” 69 dell'art. 2 della legge delega 16.2.1987 n. 81 cui il rapporto tra controllo giudiziale, salvaguardia del diritto alla prova ed esigenze di economia processuale deve (continuare ad) informarsi<sup>11</sup>.

Di sicuro – e approdiamo così alle più recenti tra le “compulsioni riformatrici”<sup>12</sup> che ormai scuotono il nostro sistema processuale senza soluzione di continuità – non

<sup>7</sup> Id., *Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale*, in CP 1996, 2009 ss.

<sup>8</sup> Id., *Processo e garanzie della persona*, cit., 103.

<sup>9</sup> Approvato il 10.11.2018, il testo completo è reperibile all'indirizzo <https://www.associazionemagistrati.it/allegati/proposte-riforma-penale-approvate-dal-cdc-10nov18.pdf>.

<sup>10</sup> Così, ancora, in *Processo e garanzie*, cit., 104: prima ancora, dunque, della previsione della c.d. “presunzione relativa di ammissibilità” nel novello 190 Cpp, alla cui introduzione – anche qui proviamo ad azzardare... – non è probabilmente rimasto estraneo l'intervento del Professore.

<sup>11</sup> M. Chiavario, *Diritto processuale penale*<sup>8</sup>, Milano 2019, 511.

<sup>12</sup> L'espressione è mutuata da A. Scalfati, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, in PPG 2018, n. 5.

si fatica ad immaginare il disagio del Professore dinanzi agli interventi che, (anche) in tema di richiesta e ammissione di prova, vengono da ultimo suggeriti dalla c.d. “riforma Bonafede”<sup>13</sup>.

Confermato «l’obiettivo primario e generalissimo» della «riduzione dei tempi di durata del processo»<sup>14</sup>, il delegante avvenire sembrerebbe ascrivere a finalità semplificatorie e snellenti di alcuni degli snodi essenziali del giudizio di primo grado anche le modifiche prospettate a carico degli artt. 493 e 495 Cpp. Come sarà agevole constatare, nella migliore delle ipotesi trattasi di ingenuità, nella peggiore, di ipocrisia.

Quanto alla prima delle disposizioni richiamate, il disegno di legge d’iniziativa governativa sponsorizza l’introduzione della c.d. “relazione illustrativa” estesa a tutte le parti (art. 5 lett. b). L’istituto in sé non era sconosciuto al codice nella sua versione originaria salvo, però, la sua successiva eliminazione con «il colpo di spugna pretenziosamente “livellatore”» della c.d. “legge Carotti” che aveva «cancellato la potestà argomentativa specificamente attribuita [...] alla pubblica accusa» allocando in capo a ciascuna parte «il solo onere di *indicare* i fatti che intendano provare»<sup>15</sup>, ossia i «supporti “in fatto” per la decisione del giudice sull’oggetto del processo»<sup>16</sup>.

Sebbene non ci si dovesse illudere che la (pur in astratto condivisibile) soluzione prescelta dal legislatore del 1999 potesse rappresentare, da sola, un argine invalicabile alla tentazione del p.m. di far filtrare nel dibattimento materiale *lato sensu* probatorio tipico della fase pre-processuale (... la cui eventuale conoscibilità dovrebbe essere, semmai, frutto della successiva istruttoria)<sup>17</sup>, non vi è dubbio che il prospettato «ritorno al passato»<sup>18</sup> della relazione illustrativa – seppure, stavolta, in una prospettiva formalmente simmetrica – non farebbe che rafforzare i timori già denunciati e di per sé congeniti a questo peculiare segmento dell’attività argomentativa delle parti<sup>19</sup>, le quali, comunque e in ogni caso, sono nelle condizioni di “avvantaggiarsi” della

<sup>13</sup> Il riferimento è al d.d.l. 2435, *Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello*, presentato dal Ministro della Giustizia il 13.3.2020 alla Camera dei Deputati ed il cui testo è reperibile, appunto, sul sito della Camera.

<sup>14</sup> Cfr. G. Spangher, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *DPP 2020*, 589.

<sup>15</sup> Sia consentito rinviare a B. Galgani, sub art. 40 L. 16/12/1999 n. 479 (*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*), in *LP 2000*, 500.

<sup>16</sup> M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, cit., 653.

<sup>17</sup> ... ne sono riprova pronunce che, anche in tempi recenti, non hanno esitato a ricordarci che «l’eventuale esposizione introduttiva abnorme da parte del pubblico ministero, in cui si riportino contenuti di atti assunti nell’indagine preliminare o comunque inutilizzabili, non determina alcuna ipotesi di nullità, anche perché si tratta di un’attività espositiva di una parte che non vincola in alcun modo il giudice nelle sue decisioni e che, inoltre, non pregiudica i diritti della difesa»: così Cass. 11.10.2012 n. 10887, in *CEDCass*, n. 254787. Quanto al difetto di qualsiasi sanzione processuale nell’ipotesi di esposizione-indicazione probatoria che risulti “strutturalmente abnorme”, vd. già R. Orlandi, *L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *RIDPP* 1998, 468, 473.

<sup>18</sup> Così, E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in *AP 2020*, 12.

<sup>19</sup> In senso conforme vd. N. Triggiani, *La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *PPG 2020*, n. 3 e, con riferimento ad analoga previsione originariamente prevista nella c.d. “legge Orlando”, G. Spangher, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5.10.2016, 9.

subalternità cognitiva che, al loro cospetto, contraddistingue il giudice che ascolta.

Ne discende che, per quanto neanche in costanza dell'odierno art. 493 il giudice sia al riparo da possibili «attentati suggestivi» compiuti a danno della sua imparzialità»<sup>20</sup>, la riformulazione del dettato codicistico così come ipotizzata dall'ultimo disegno di legge delega, lungi dal contribuire ad un più lineare ed ordinato svolgimento dell'istruzione dibattimentale, rischierebbe di minare ulteriormente le istanze di razionalità, economia e correttezza processuali che, invece, dovrebbero rappresentare il minimo comun denominatore dell'intera fase giudiziale<sup>21</sup>.

Del tutto analoghe le considerazioni di cui può essere fatto segno il testo dell'art. 495 che, nella riscrittura per l'appunto suggerita dal futuribile delegante, torna a contemplare la possibilità che la rinuncia di una parte all'assunzione della prova pur ammessa a sua richiesta, non sia più condizionata al consenso delle altre, come invece previsto dall'attuale comma 4-*bis*<sup>22</sup>.

In patente dispregio dell'ormai consolidato principio per cui, una volta ammessa, la fonte di prova viene posta a disposizione del contraddittorio e, poiché ciascuna parte può maturare l'interesse alla sua acquisizione anche in ragione dell'andamento dell'istruttoria, l'eventuale rinuncia non può constare di un atto unilaterale ed autosufficiente, ad essere ultimamente caldeggiata è, invece, una soluzione che restituirebbe «alle parti il potere di disporre delle prove richieste»<sup>23</sup>. Il tutto – come si premura di... apoditticamente “rassicurare” la Relazione di accompagnamento – «senza attentare alla funzione cognitiva del processo penale, comunque garantita dai poteri ufficiosi del giudice in tema di integrazione probatoria, ai sensi degli articoli 506 e 507 del codice di procedura penale»<sup>24</sup>.

Dunque il legislatore governativo, dimentico della lezione secondo cui «il riconoscimento del diritto alla prova comporta sì un rifiuto di arbitrarie esclusioni *ope iudicis* di prove richieste o prodotte dalle parti; ma non significa che le parti siano “padrone” della prova, prima o dopo che sia stata ammessa»<sup>25</sup>, sembra cedere all'illusione di un protagonismo efficientistico e solipsistico degli antagonisti processuali. Eppure un'“innovazione” di questo tenore, laddove dovesse davvero trovare accoglienza, si dimostrerebbe del tutto disfunzionale (anche) al conseguimento di quell'accelerazione dibattimentale assunta come obiettivo prioritario della riforma, giacché non farebbe che rendere ancor più farraginoso lo svolgimento del giudizio e suscettibili di ondivaghi ripensamenti le strategie

---

<sup>20</sup> Ancora, volendo, B. Galgani, *op. cit.*, 503.

<sup>21</sup> «La direttiva di delega in questione è idonea ad appesantire l'attuale (già elefantico) *iter* dibattimentale, risultando in definitiva del tutto incoerente rispetto ai propositi efficientisti perseguiti dai riformatori»: così M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *SP* 2020, n. 4, 180.

<sup>22</sup> ... che è stato inserito nella disposizione dall'art. 17 l. 7.11.2000 n. 397 e che, come opportunamente scritto, meritava di essere accolto «con pieno favore» perché finalmente concorrevva a definire le diverse situazioni soggettive involte nella dinamica di esplicazione del diritto alla prova: cfr. E. Marzaduri, *sub art. 17, La difesa penale - “Speciali” di LP*, diretto da M. Chiavario, E. Marzaduri, Torino 2003, 291.

<sup>23</sup> Cfr. *Relazione al Ddl 2435, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*, cit., reperibile sul sito della Camera.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> M. Chiavario, *Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale*, cit., 2020.

probatorie delle parti.

3. Un altro “pallino”, dei tanti, rispetto al quale Chiavario rivela altresì le sue capacità preconizzatrici, è quello concernente il valore e il rilievo delle modulazioni esternatrici del convincimento giudiziale e, più in dettaglio, della motivazione.

Curioso, innanzitutto, che con l’istituto della motivazione avesse cominciato a confrontarsi giovanissimo, sebbene in una prospettiva per così dire di nicchia, commentando criticamente una pronuncia della Cassazione del 1962 sul mandato di cattura ...<sup>26</sup>.

La motivazione, dicevamo.

Chiavario ne valorizza (in sintonia con la Corte di Strasburgo che ricava il dovere motivazionale a carico degli organi giurisdizionali dalla stessa nozione di “processo equo”<sup>27</sup>...) tanto il fondamento endoprocessuale, che guarda alla possibilità, per la parte, di comprendere le ragioni stimate idonee a sorreggere il convincimento del giudice e di valutare, dunque, l’eventualità di esperire impugnazione, quanto quello per così dire extraprocessuale, in ossequio alla trasparenza che deve (dovrebbe) esser propria all’esercizio di ogni potere.

Lasciamo in disparte quel sentimento di rassegnazione che già era stato lucidamente denunciato in ordine alle *chances* concrete che lo strumento della motivazione sia in grado di restituire la messe di intuizioni ed il travaglio logico che guidano il giudice nella formulazione del dispositivo<sup>28</sup>; ben prima che si accendessero i “riflettori” sul fenomeno di progressivo degrado e depauperamento subito dall’impianto motivazionale delle sentenze, Chiavario – strenuamente convinto che le ridondanze non giovino mai all’effettività e alla credibilità dei diritti e delle garanzie – si appellava al rispetto della regola di «ragionevole completezza della motivazione» alla stregua di un dovere di «rendiconto su tutti i punti rilevanti della decisione» (siano

---

<sup>26</sup> Id., *In tema di motivazione del mandato di cattura*, in *RIDPP* 1963, 334 ss.

<sup>27</sup> Come noto, nella Convenzione europea manca una previsione espressa dell’obbligo motivazionale analoga a quella della nostra Costituzione. Nondimeno, sia la giurisprudenza della Commissione europea prima, che quella della Corte poi, hanno sempre ritenuto che dall’art. 6 Cedu discendesse la necessità della motivazione per le decisioni giudiziarie. A questo riguardo, da ultimo, si veda C. eur., 6.2.2020, *Felloni c. Italia*, in cui il giudice strasburghese, prima di dichiarare l’avvenuta violazione, nel caso italiano, della norma sul giusto processo, ha colto l’occasione per svolgere alcune importanti considerazioni in ordine all’obbligo di motivazione di cui è investito un giudice. Infatti, pur ribadito che «i giudici non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione adottata da una parte» (C. eur., 9.12.1994, *Ruiz Torija c. Spagna*), la Corte non ha mancato di evidenziare che «essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso che quest’ultima deduce e dal rispondervi» (C. eur., 11.7.2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo*) e che, anzi, l’obbligo di motivazione appare particolarmente stringente nel caso di motivi che attengono a diritti e a libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (C. eur., 10.5.2012, *Magnin c. Francia*). Per un commento a questa sentenza della Corte in cui si condanna l’Italia per la declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione che aveva devoluto specifiche questioni giuridiche relative alla irretroattività di legge penale più severa, cfr. F. R. Dinacci, *Il valore costituzionale dell’obbligo di motivazione quale limite ad espansionismi operativi in tema di inammissibilità dell’impugnazione tra diritto interno e sensibilità europea*, in *AP* 2020, n. 1, 1 ss., il quale dà ampio risalto alla circostanza per cui «l’obbligo di motivazione», costituendo «l’antidoto ad esercizi arbitrari sulla valutazione dei singoli dati conoscitivi», è posto a tutela non soltanto dell’individuo protagonista dell’accertamento giurisdizionale ma, altresì, dell’intera collettività sociale che, così, può verificare se lo *ius dicere* sia stato legittimamente esercitato.

<sup>28</sup> E. Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, in *ED*, XXVII, 1977, § 1, *DeJure*.

essi apprezzamenti sul fatto e valutazioni di diritto), ma non senza insistere sull'esigenza che quel rendiconto rimanesse «sobrio»<sup>29</sup>.

Eppure, nei primi anni Ottanta, era davvero appannaggio di pochi l'impegno a stigmatizzare le "derive" e le degenerazioni che pure contrassegnavano gli apparati motivazionali delle sentenze. Benché la prassi giudiziaria stesse già palesando quella tendenza alle motivazioni oscure e prolisse in grado di occultare la *ratio decidendi* che «rappresenta lo specchio della giurisdizione»<sup>30</sup>, non era ancora avviato il percorso (potremmo dire di "autocoscienza" ad opera della magistratura e, più genericamente, di "consapevolezza" da parte e dell'accademia e del legislatore) per l'appunto rivolto a conquistare una migliore qualità degli atti giudiziari nel loro complesso, e delle decisioni in particolare.

Ci si intende riferire alla progressiva presa d'atto, da parte di tutti gli operatori del diritto processuale, della necessità di dar corso alle istanze di "semplificazione" e, al contempo, di scrupolosa "cura" che avrebbero dovuto connotare la composizione (anche formale) dei motivi giustificativi di ciascuna decisione pena, altrimenti, il costante ed irrimediabile allontanamento del sistema giudiziario dai canoni dell'"efficienza".

Un'efficienza – ce lo rammenta il Professore – da non vedersi "ingabbiata" in un rapporto di reciproca esclusione con le esigenze di garanzia<sup>31</sup>, quanto piuttosto da intendersi come una bilanciata dosimetria di queste ultime in vista della «necessaria attitudine» della giurisdizione «a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità»<sup>32</sup>.

E del resto, che la stessa "durata irragionevole dei tempi del decidere" sia strettamente correlata, tra le altre cose, ai tempi di stesura delle motivazioni della sentenza è un dato oggettivo, tutt'altro che suscettibile di smentita. Così come pare incontestabile che un "migliore" adempimento dell'obbligo di motivazione da parte del giudice, oltre a conferire all'esercizio del potere connesso alla funzione giurisdizionale una trasparenza davvero consentanea al principio di legalità che innerva tutto il sistema, riverberi anche sullo *standard* qualitativo degli atti di impugnazione e, ancora e in ultimo, sull'attività di scrutinio del giudice *ad quem*<sup>33</sup>.

Già alla luce di questi randomici *flash* si lascia pertanto apprezzare quel "movimento di pensiero" che, da una pluralità di piani e da una molteplicità di prospettive, ha cominciato ad affrontare la "comunicazione dell'amministrazione della giustizia" alla stregua di *condicio sine qua non* per un corretto esercizio della giurisdizione.

<sup>29</sup> Vd. M. Chiavario, *Processo e garanzie*, cit., 96 ss., ma già nella 2 ediz., 1982, 76.

<sup>30</sup> Così E. Amodio, *La motivazione come specchio della giurisdizione*, in *Giustizia insieme* 2009, 81.

<sup>31</sup> M. Chiavario, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *CP* 1998, 1515.

<sup>32</sup> Così di recente A. Pasta, *Lo scopo del processo e la tutela dell'innocente: la presunzione di non colpevolezza*, in *AP* 2018, 5 il quale proficuamente attinge a talune pronunce del Giudice delle Leggi espressamente richiamate: cfr. in particolare C. cost., 30 luglio 2008, n. 318.

<sup>33</sup> Del tutto analogamente A. Capone, *La motivazione della sentenza*, in *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di L. Giuliani, R. Orlandi, Torino 2018, 300: «Il paradosso sta nel fatto che l'eccesso di motivazione, non meno del difetto, affievolisce l'impegno argomentativo del giudice, rende difficile alle parti identificare gli snodi logici della decisione cui indirizzare le censure, impone al giudice superiore, per orientarsi sulla fondatezza dell'impugnazione, di riformulare autonomamente il giudizio».

Così, cercando di fare un po' d'ordine nel mare di suggestioni che hanno animato e tuttora animano la tematica, sembra innanzitutto opportuno rinviare ai contributi scientifici ed ai documenti istituzionali variamente incentrati sulla scarsa leggibilità degli atti e dei provvedimenti giudiziari a causa della loro ridondanza ed oscurità argomentativa. Ivi è dato cogliere una particolare attenzione all'analisi del linguaggio<sup>34</sup>, alla prosa tradizionalmente involuta dei giuristi e, per converso, un richiamo costante alla chiarezza argomentativa e lessicale mediante la quale il diritto dovrebbe essere espresso ed applicato, affinché tutti gli individui – siano essi “parti” della vicenda oggetto di giudizio oppure “meri utenti indiretti” del servizio giustizia – possano effettivamente comprenderlo.

Sono state le giurisdizioni “altre” a confrontarsi per prime con i *vulnera* arrecati alla configurazione di un processo giusto dall'ipertrofia sia dei provvedimenti giurisdizionali che degli atti processuali in genere.

A livello legislativo, si collocano in una prospettiva – al contempo – diagnostica e rimediabile, le indicazioni dettate dalla l. 18.6.2009 n. 69 in tema di redazione delle sentenze civili (artt. 132 co. 2 n. 4 Cpc e 118 disp.att. Cpc) e l'art. 3 co. 2 del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104 come modificato dal d.l. 31.8.2016 n. 168) sulla sinteticità degli atti.

Non sono, poi, di minor interesse le delibere presidenziali, i protocolli e le raccomandazioni che, pur nella variabilità ed opinabilità del loro tasso di coerenza, hanno inteso contrastare quell'«eccesso verbale», quel «lessico oscuro», quelle «trame sintattiche aggrovigliate» che contraddistinguono «lo stile italiano delle sentenze»<sup>35</sup>. Si pensi – solo per citarne alcuni – ai decreti del Primo Presidente della Corte di Cassazione in materia, appunto, di motivazione delle sentenze civili e penali<sup>36</sup>; al Protocollo siglato tra Consiglio Nazionale Forense e Presidenza della Cassazione sulle regole redazionali dei motivi di ricorso<sup>37</sup>; alle plurime delibere del Consiglio Superiore della Magistratura intitolate alle “linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e delle modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti”<sup>38</sup>.

Il *fil rouge* che lega tutti questi documenti – cui sono allegati, non di rado, veri e

<sup>34</sup> Per *incidens*, è risalente la tradizione di studio dei rapporti tra lingua e diritto che ha involto filosofi, giuristi e linguisti e che ha di volta in volta esaminato il tema da ottiche diverse eppur complementari. Ne sono testimonianza, tra i lavori più recenti e più noti, AA.VV., *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, a cura di J. Visconti, Milano 2010; P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008; B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, Torino 2001.

<sup>35</sup> Così, ovviamente con peculiare riguardo alle decisioni penali, F. Cordero, *Procedura penale*, Milano 2012, 1014. In termini non meno critici sulle carenze linguistiche e strutturali delle sentenze vd., più di recente, N. Triggiani, “In nome del popolo italiano”? *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 4.11.2016, 3 ss.

<sup>36</sup> Trattasi del decreto 22.3.2011 n. 27 (Presidente Lupo); e dei decreti 28.4.2016 n. 68 e 14.9.2016 n. 136 (Presidente Canzio).

<sup>37</sup> Vd. il testo del *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria* del 17.12.2015, reperibile all'indirizzo <https://www.consiglionazionaleforense.it>.

<sup>38</sup> Vd. più precisamente le delibere 5.7.2017, 22.11.2017 e 20.6.2018, i cui testi integrali sono reperibili all'indirizzo [https://www.csm.it/web/csm-internet/attualita/news/-/asset\\_publisher/XubLx8lQPZ7H/content/linee-guida-in-materia-di-esame-preliminare-delle-impugnazioni-e-modalita-stilistiche-di-redazione-dei-provvedimenti/maximized?inheritRedirect=false](https://www.csm.it/web/csm-internet/attualita/news/-/asset_publisher/XubLx8lQPZ7H/content/linee-guida-in-materia-di-esame-preliminare-delle-impugnazioni-e-modalita-stilistiche-di-redazione-dei-provvedimenti/maximized?inheritRedirect=false).

propri *vademecum* e modelli redazionali – è chiaramente quello della “sfida culturale”, vale a dire della conquista dei canoni della “chiarezza” e della “sinteticità” alla stregua di requisiti contenutistico-formali per tutti gli atti gravitanti nell’orbita del processo.

Fermo che delle due nozioni non esiste alcuna definizione a livello legislativo<sup>39</sup>, si è comunque inteso rivendicare una loro distinzione ed autonomia, giacché mentre la prima, la chiarezza, è attenta al profilo qualitativo, vale a dire all’organicità, alla coerenza interna e all’intelligibilità dell’esposizione, la seconda, la sinteticità, è per lo più tarata sul profilo quantitativo, o, altrimenti detto, su quella «giusta dimensione dell’atto» che dovrà rinvenirsi «laddove non ci sta nulla da aggiungere e nulla da togliere»<sup>40</sup>

Ebbene, è proprio in una cornice di riferimento già così ricca di spunti<sup>41</sup> che – come si accennava poc’anzi – anche la riflessione scientifica penalistica ha cominciato ad animarsi: non vi è dubbio che in questo senso un deciso “cambio di passo” l’abbiano segnato i lavori del gruppo di studio “sulla sinteticità degli atti processuali” istituito nel 2016<sup>42</sup> dal Guardasigilli Orlando e coordinato dall’allora Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia cons. Mura.

Tra le proposte conclusive formulate dal gruppo, meritevole di un richiamo a sé stante, vi era altresì l’introduzione di una disposizione di nuovo conio quale l’art. 109-bis Cpp, rubricato “Principio di sinteticità degli atti”, ed il cui contenuto sarebbe stato il seguente: «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, inserendo in essi soltanto le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo»<sup>43</sup>. La sua valenza di principio generale avrebbe potuto costituire quantomeno un ottimo *passe-partout* per l’ingresso, nelle trame del codice ma, anche e soprattutto, nella *forma mentis* degli operatori, di un approccio metodologico completamente rinnovato.

Di fatto, né l’art. 109-bis Cpp, né nessun’altra delle disposizioni codicistiche pure riformulate dallo *staff* ministeriale in prospettiva ... “sintetica”, avrebbe trovato consacrazione in un atto legislativo né, tantomeno, nella riforma penale che negli

<sup>39</sup> ... ne “azzarda” una G. De Cataldo, *Comunicare: un compito inutile?*, in *QuestG* 2018, 271, stando al quale «“chiaro” è il testo che persegue la comprensibilità più vasta», mentre «“sintetico” è quello «che si proponga di rispettare la funzione di conoscenza con la massima economicità del mezzo».

<sup>40</sup> Per la citazione testuale vd. I. Pagni, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF*, in *GI* 2016, 2791 s.

<sup>41</sup> Nell’ambito della discussione processualciviltistica si vedano, *ex plurimis*: A. Panzarola, *La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 2020, 97 ss.; F. Cappello, *Le linee guida per la redazione del ricorso in Cassazione: natura ed efficacia temporale; il principio della sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, in *judicium.it* 17.12.2018; M. Guernelli, *Il linguaggio degli atti processuali fra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2017, 485 ss.; e F. Danovi, *Il linguaggio del processo*, Milano 2018, 206 ss., il quale opportunamente sottolinea come la «valorizzazione della concisione e sobrietà nella tecnica redazionale dei provvedimenti giurisdizionali intende soddisfare due distinte esigenze, l’una interna al giudizio, e l’altra di respiro se possibile ancora superiore. Dal primo punto di vista» prosegue «la sinteticità e la concisione devono prima di tutto essere intese come funzionali al contraddittorio». Dal punto di vista, invece, della struttura ordinamentale, concisione e sobrietà devono essere considerate «come concrete componenti di quella “misura” della funzione giurisdizionale che costituisce a sua volta obiettivo necessario per una piena identificazione dello Stato di diritto e in ultima analisi del tessuto formante della democrazia».

<sup>42</sup> ... ed a più riprese, poi, rinnovato ed integrato rispetto alla sua composizione originaria: cfr. d.m. 9.2.2016, 28.7.2016, 19.10.2016 e, infine, d.m. 18.9.2017.

<sup>43</sup> La relazione finale e l’articolato normativo sono reperibili all’indirizzo <https://www.personaedanno.it/dA/6351a6a7bf/allegato/Sinteticita%2oatti%2o-%2oII%2orelazione%2o1612o1.pdf>.

stessi mesi era stata in discussione alle Camere e sarebbe poi sfociata nella l. 23.6.2017 n. 103.

Ma è proprio nel contesto di quest'ultimo provvedimento legislativo, la c.d. "riforma Orlando", che si opera un'importante modifica dell'art. 546 co. 1 lett. e ispirata «all'esigenza di costruire nel contesto del libero (ma non arbitrario) convincimento del giudice, il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio dell'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove»<sup>44</sup>.

Ebbene, affiora evidente nella rimodulazione del reticolo di prescrizioni finalizzate a definire, appunto, il *quantum* del discorso giustificativo sia in profondità che in estensione, una certa considerazione anche per le criticità per l'appunto denunciate in punto di "sinteticità" e di "chiarezza". Che l'ambizione potesse essere, tra le altre<sup>45</sup>, quella di «scongiurare motivazioni contorte, logicamente discontinue e inutilmente prolisse»<sup>46</sup>; di rimettere al centro del proscenio processuale la motivazione nella sua essenza di «proiezione sullo schermo decisionale della dialettica processuale e delle ragioni della sua incidenza a fini decisori», non pare, insomma, seriamente contestabile<sup>47</sup>.

Del resto, se la motivazione nella sua «ragionevole misura»<sup>48</sup> è riconosciuta quale cardine insostituibile del giusto processo, è del tutto consequenziale che la concisione, la comprensibilità, i criteri uniformi di redazione, l'attenta considerazione delle esigenze di volta in volta imposte dallo *step* processuale successivo, debbano esserne considerati requisiti irrinunciabili<sup>49</sup>.

In concreto, l'intervento legislativo del 2017 sulla lett. e dell'art. 546 co. 1 Cpp ha abbinato all'immutata formula della «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» posti a base delle determinazioni prese, una sorta di "trasposizione" del modello inferenziale disegnato dall'art. 192 Cpp. I criteri di valutazione della prova ivi compendati – espressione dei caratteri di coerenza argomentativa e di analiticità<sup>50</sup> – devono quindi trovare puntuale applicazione in relazione a singoli "capitoli" oggetto della parte motiva, "capitoli" che all'uopo risultano didascalicamente elencati<sup>51</sup>.

---

<sup>44</sup> Così *Relazione al Disegno di legge n. 2798*, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Orlando il 23.12.2014. È facile rintracciarvi quanto già efficacemente espresso da G. Canzio, *Il processo penale: le riforme "possibili"*, in *Crim.* 2013, 505 all'esito dei lavori della Commissione ministeriale di riforma dal medesimo presieduto.

<sup>45</sup> ... *in primis* c'era chiaramente quella di legare a "doppio nodo" le sorti dell'impugnazione fondata su "specifiche ragioni di critica" alla sentenza "specificamente" argomentata.

<sup>46</sup> A. Scalfati, *Tomografia di una riforma*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino 2017, 1 ss.

<sup>47</sup> G. Giostra, *Contraddittorio (principio del) – diritto processuale penale*, in *EG*, VIII, 2001, 2.

<sup>48</sup> E. Amodio, *La motivazione come specchio della giurisdizione*, cit., 90.

<sup>49</sup> Vd. R. Bricchetti, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione*, in *SP* 16 dicembre 2020, 2.

<sup>50</sup> Cfr. A. Zampaglione, *La motivazione della decisione dibattimentale di primo grado*, Milano 2019, 126 ss.

<sup>51</sup> ... nell'unica parte della disposizione che può dirsi davvero "innovativa". Cfr. G. Pecorella, *Più luci che ombre nella riforma della motivazione e dell'appello penale*, in *CP* 2019, 475. Come si sa, le «indicazioni-enunciazioni devono riguardare l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione; la loro qualificazione giuridica; la punibilità; la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2

Orbene, al di là dello stile “*mix and match*” esibito dal testo codicistico interpolato<sup>52</sup>, non può dubitarsi che l'intento legislativo fosse appunto quello di “sensibilizzare” il giudice a redigere costrutti motivazionali che, con accuratezza, ordine espositivo e rigore argomentativo, diano conto dell'*iter* logico del convincimento<sup>53</sup>.

Ma il verbo “sensibilizzare” non è stato utilizzato a caso. Non sfugge, infatti, come la “nuova” lett. e dell'art. 546 Cpp integri (soltanto) una delle tante «norme promozionali che non incidono sulla validità della sentenza»<sup>54</sup>: in difetto di qualsiasi sanzione processuale<sup>55</sup>, essa può difatti ambire ad operare sul fronte della c.d. *moral suasion* in forza, tutt'al più, dello “spauracchio” di cui all'art. 124 Cpp, una disposizione, quest'ultima, che senz'altro avrebbe dovuto contribuire ad alimentare quella «robusta dose di legalità» che il legislatore del 1989 aveva inteso iniettare «nella struttura della codice del 1989»<sup>56</sup>, ma che ben scarsi risultati ha sortito nella dimensione effettuale.

Nell'attesa di poter fare i conti, quindi, con una giurisprudenza un minimo più corposa e consolidata sul punto, non si può fingere di non ricordare come alcuni “precedenti” potessero già rinvenirsi in questa delicata materia e, come tali, essere assunti a mo' di *warning*: basti pensare alla c.d. “regola della motivazione contestuale”.

Proprio nell'ottica di promuovere l'impegno ad adottare «uno stile di motivazioni “asciutte”», il codice Vassalli aveva previsto che il discorso giustificativo, nelle forme di «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata»<sup>57</sup>, dovesse essere redatto e pubblicato insieme al dispositivo (art. 544 co. 1 Cpp)<sup>58</sup>.

Complice, però, la mancata previsione di severi vincoli interpretativi sulla scorta dei quali il giudice avrebbe potuto dirsi davvero legittimato a ricorrere alle deroghe del «“differimento breve”» e del «“differimento lungo”» (art. 544 co. 2 e 3)<sup>59</sup>; complice, comunque, la natura meramente ordinatoria dei termini di deposito della sentenza<sup>60</sup>, è un dato “storico” il fallimento del tentativo condotto dal legislatore del 1989 di contenere, attraverso le richiamate modalità *soft*, quella radicata tendenza della

---

dell'art. 533 Cpp; la determinazione della misura di sicurezza; la responsabilità civile derivante dal reato; l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali»: cfr. R. Bricchetti, *op. cit.*, 14.

<sup>52</sup> ... peraltro da taluno fortemente criticato, nella misura in cui la disposizione così declinata giustapporrebbe istanze tra loro inconciliabili (concisione-analiticità) finendo, di fatto, per sollecitare la stesura di apparati motivazionali ancora più prolissi e complessi: vd. in questo senso S. Lorusso, *Il diritto alla motivazione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8.11.2018, 2 s.

<sup>53</sup> Cfr. *amplius* C. Valentini, *Forma dell'impugnazione e canoni della motivazione*, in *PPG* 2019, n. 2, 544 ss.

<sup>54</sup> Così, *expressis verbis*, E. Amodio, *La motivazione come specchio della giurisdizione*, cit., 83.

<sup>55</sup> Cfr. G. Spangher, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, cit., 8-9; G. Pecorella, *op.cit.*, 475 e A. Capone, *op. cit.*, 304. Per un'utile ricognizione delle posizioni dottrinali manifestatesi relativamente all'eventuale inosservanza del modello ed alla rilevanza del vizio cfr. V. Maffeo, *La motivazione della sentenza*, in *AP- Supplemento al n. 1 del 2018*, 615 ss.

<sup>56</sup> O. Mazza, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino 2020, 206.

<sup>57</sup> ...si riproduce qui pedissequamente la dizione del già esaminato art. 546 Cpp.

<sup>58</sup> Anche il codice di rito del 1865, all'art. 322, prevedeva la regola della contestualità tra dispositivo e motivazione.

<sup>59</sup> M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, cit., 401.

<sup>60</sup> ... per non parlare del condizionamento, meno evidente ma certo non meno “pesante”, esercitato sullo “stile” delle sentenze dalla previsione di cui all'art. 11 d. lgs. 5.4.2006 n. 160 come sostituito dalla l. 30.7.2007 n. 111, giusta la quale, a fini della valutazione della professionalità per la progressione di carriera, si tiene conto anche degli atti e dei provvedimenti redatti dal magistrato soggetto a giudizio.

motivazione a trasformarsi in una «trappola», ossia in «un mero *a posteriori*» piuttosto che a «funzionare da essenziale supporto per sorreggere una convinzione correttamente ed onestamente maturata»<sup>61</sup>.

Peraltro, gli ulteriori “strascichi” negativi di una siffatta “trasmutazione” dell’eccezione in regola e viceversa, risaltano con peculiare evidenza nello “scollamento” che si è venuto a determinare tra, appunto, la pronuncia-lettura del dispositivo e la motivazione che quella pronuncia sarebbe chiamata a fondare (anche) «in termini di comunicazione linguistica»<sup>62</sup>. Ciò che insomma si vuol sottolineare è come la preferenza accordata dal legislatore alla stesura contestuale della motivazione, oltre a voler attuare pienamente il principio di immediatezza, dovendo appunto garantire una minor artificiosità del procedimento decisorio ed una maggior trasparenza e brevità espositiva, fosse funzionale a consentire un immediato (e corretto) controllo sociale da parte della collettività sulla decisione. Diversamente, laddove lo iato temporale tra decisione e giustificazione venga ad allargarsi a dismisura, è inevitabile che il motivato provvedimento giurisdizionale rinunci, di fatto, al suo ruolo di fonte primaria di conoscenza all’esterno dell’azione giudiziaria e delle sue ragioni, finendo per delegare tale compito alle suggestioni di un’informazione sempre più fuorviante e sempre meno affidabile.

Premesso, infatti, che quello della comunicazione sull’amministrazione della giustizia è tema vivacemente discusso non da ora, è indubbio che esso risulti oggi ancora più “delicato”, non foss’altro perché detta comunicazione viene a svolgersi in gran parte anche sui *social media*<sup>63</sup>, di per sé difficili da presidiare dal punto di vista dell’osservanza del principio di responsabilità e del dovere di una rappresentazione reale ed adeguata.

In una visione orientata a far recuperare alla giurisdizione penale quell’autorevolezza che le deriva (anche) da una narrazione giudiziaria autorevole è dunque irrinunciabile investire, non solo nella ridefinizione dei limiti – se del caso normativi e deontologici – di un’informazione “sulle cose della giustizia” che possa dirsi «“costituzionalmente adeguata”»<sup>64</sup> ma, anche e soprattutto, nel recupero del proprio infungibile ruolo da parte della magistratura e in particolare, per quel che specificamente ci interessa, di quella giudicante<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> M. Chiavario, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, cit., 1515. D’altra parte, è un ex appartenente all’ordine magistratuale (B. Deidda, *L’esperienza di un giudice che ha “spiegato” il dispositivo della sentenza*, in *QuestG* 2018, 306) che, con espressioni che ben poco spazio lasciano ad interpretazioni dubbie, ha affermato: «Ciò che avviene normalmente non è la lettura della motivazione subito dopo il dispositivo. [...] La prassi vigente ha un significato indubbio: in generale i giudici non avvertono la necessità di spiegare alle parti, alla stampa e al pubblico le ragioni delle proprie decisioni».

<sup>62</sup> L. Lanza, *Processi e informazione*, in *Giustizia insieme* 2008, 39.

<sup>63</sup> Si vedano a questo proposito le riflessioni di E. Scaroina, *Giustizia penale e comunicazione nell’era di Twitter tra controllo democratico e tutela dell’onore*, in *AP* 2018, 1 ss.

<sup>64</sup> G. Giostra, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Rivista di diritto dei media* 2018, 1 ss.

<sup>65</sup> A questo proposito, meritano attenzione e generale apprezzamento le diverse iniziative che negli ultimi anni sono state intraprese in seno allo stesso ordine magistratuale onde rafforzare la «trasparenza e comprensibilità della giurisdizione» e, tra queste, le discussioni intorno alle sollecitazioni che in proposito andavano emergendo anche in sede europea e che hanno trovato una prima “formalizzazione” nelle *Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale* deliberate dal Csm l’ 11.7.2018 e reperibili

Perciò l'obbligo costituzionalmente imposto di motivare deve essere adempiuto in maniera diligente, vale a dire in tempi, con forme e registri comunicativi che rendano i provvedimenti giurisdizionali comprensibili e, quindi, come tali condivisibili da parte del *quivis de populo*, in nome e per conto del quale quell'altissima funzione viene esercitata.

4. È, ancora, nell'onere motivazionale della decisione che Chiavario fa confluire diverse *nuances* di quel principio che a più riprese ed in più sedi definisce “cerniera” fra le previsioni che sottendono un diritto *al* processo equo e relativi presupposti e quelle che invece descrivono specifici diritti dell'accusato *nel* processo: la presunzione di innocenza<sup>66</sup>.

Al netto dei profili relativi alla diversità di scelte lessicali (e degli effetti, quindi, in termini di portata ad esse riconducibili) operate in sede pattizia e in sede costituzionale, Chiavario osserva come anche la motivazione del provvedimento giudiziale possa rappresentare un'occasione per la convalida di quel principio o – invece e per contro – per un suo tradimento. È indubbio, infatti, come egli osserva, che la giurisprudenza europea ha registrato i propri “colpi d'ala” in materia di tutela della presunzione di innocenza quando quest'ultima è venuta a confrontarsi – o, *rectius*, a scontrarsi – con il diritto d'informazione in un momento antecedente alla chiusura dell'accertamento (e qui è sufficiente menzionare la pronuncia, tanto cara al Professore, *Alenet de Ribemont* del 1995: divieto per le autorità pubbliche – siano esse organi procedenti in una vicenda penale contro l'imputato oppure soggetti estranei al procedimento – di rilasciare dichiarazioni pubbliche dalle quali emerga un anticipato giudizio di colpevolezza dell'imputato)<sup>67</sup>. Non per questo, tuttavia, l'apparato motivazionale di un provvedimento conclusivo di un giudizio può ritenersi esonerato dall'osservanza del canone convenzionale.

Muovendo ancora una volta dalla giurisprudenza europea, Chiavario sottolinea infatti come l'impianto giustificativo della decisione, pur con tutte le sfumature ad essa legittimamente riconducibili, non potrà né dovrà mai palesare una convinzione sostanzialmente colpevolista a fronte di una conclusione del giudizio che, però, non abbia accertato la colpevolezza dell'imputato; in quest'ottica, pertanto, si richiamano tutti i giurisdicenti ad un «severo autocontrollo delle espressioni [...] ad evitare che la presunzione di innocenza sia di fatto violata per una eccessiva disinvoltura verbale»<sup>68</sup>.

Per l'ennesima volta è come se ci venisse ricordato che *less is more* anche in punto di statuizione – e modalità di attuazione – delle garanzie: il “di più” si può ottenere soltanto erigendo un edificio solido (nel nostro caso, l'impianto giustificativo

---

all'indirizzo

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+comunicazione+%28delibera+11+luglio+2018%29/4e1cd7cc-a61b-66bo-3foe-46cba5804dc3>. Sul punto si vedano le interessanti notazioni di E. Cesqui, *Farsi capire da Adam Henry e da tutti gli altri*, in *QuestG* 2018, 236 ss.

<sup>66</sup> Cfr., per esempio, M. Chiavario, *Giusto processo*, cit., 11.

<sup>67</sup> Ci limitiamo qui a rinviare al paragrafo intitolato *Il diritto-dovere di informare, ma con discrezione e riserbo*, in M. Chiavario, *Al crocevia*, cit., 161 ss.

<sup>68</sup> Id., *La presunzione d'innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Studi in onore di Gian Domenico Pisapia*, Milano 2000, 91.

della pronuncia) basato sull'essenzialità ("il meno", appunto)<sup>69</sup>.

5. Desidero chiudere questa panoramica "estragante" sull'esercizio del potere deliberativo da parte del giudice con un passo (apparentemente) "all'indietro", con uno sguardo, cioè, alle "insidie" che possono minare la formazione "giusta" del convincimento giudiziale, e le cui tracce – neanche a dirlo – hanno altissime probabilità di essere "trasferite" tali e quali in delle decisioni... ellittiche.

Cerchiamo di essere più espliciti.

Abbiamo già visto che nell'atto processuale "sentenza" e, più precisamente, in quella sua "anima" chiamata "motivazione", l'organo giurisdizionale è tenuto a riversare fedelmente tanto gli argomenti che lo hanno convinto della fondatezza di certe tesi su determinate questioni, quanto gli argomenti che, per contro, questi ritiene abbiano validamente confutato le tesi opposte sui medesimi temi controversi. Il tutto, percorrendo i nitidi "binari" tracciati nell'art. 546 c.p.p., muovendosi, appunto, nel perimetro di una struttura normativa che per i suoi contrassegni obbligatori non si è esitato a definire come «modello standard di motivazione»<sup>70</sup>.

E proprio a questo riguardo occorre fare una precisazione, dal tono solo per certi versi provocatorio: l'espressione "modello standard di motivazione" non può ritenersi in alcun modo equipollente a quella di "modello unico di motivazione", né può, tantomeno, avere alcunché da spartire con quella, magari, di "motivazione preconfezionata". Abusando del lessico di un grande semiologo, potremmo dire che i tre distinti sintagmi non soltanto non dicono "la stessa cosa", ma nemmeno "quasi la stessa cosa"<sup>71</sup>.

Se è evidente che la disposizione di cui al rivisitato art. 546 Cpp non intende in alcun modo veicolare il messaggio di una motivazione "adatta a tutte le occasioni", giacché il contenuto e la struttura di ogni apparato argomentativo sono inevitabilmente e doverosamente condizionati da fattori variabili, correlati alla singolarità della specifica regiudicanda, sembrerebbe addirittura lunare ipotizzare lo "sdoganamento" di un discorso giustificativo redatto, per così dire, *a priori*, cioè, in altre parole, di una parte motiva stilata in un momento antecedente alla conclusione del dibattito o, comunque, alla camera di consiglio.

Va da sé, infatti, che tali "remote" eventualità – di trame e di orditi motivazionali tessuti senza l'attenta considerazione di tutti gli epiloghi dibattimentali e, magari, senza l'apporto del confronto dialettico che deve invece qualificare la deliberazione collegiale in camera di consiglio (artt. 125 co 4 e 527 Cpp) – violerebbero le «regole fondamentali della grammatica giudiziaria che disegnano la morfologia dell'esercizio della giurisdizione». Simili amputazioni, simili «anomalie del segmento procedimentale», a conclusione del quale venisse pronunciata la sentenza, determinerebbero la patente sconfessione di quelle regole che, lungi dall'integrare

<sup>69</sup> Il parallelismo è instaurato con la concezione filosofica inaugurata nel mondo dell'architettura dal genio tedesco Ludwig Mies van der Rohe: cfr. L. Mies van der Rohe, *Gli scritti e le parole*, a cura di V. Pizzigoni, Torino 2010, *passim*.

<sup>70</sup> A. Diddi, *Riforma Orlando*, sub art. 52, in *Codice di procedura penale commentato*<sup>5</sup>, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano 2017, tomo III, 3504.

<sup>71</sup> Cfr. U. Eco, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano 2003.

«vuoti e arcaici formalismi», segnano le tappe seguendo le quali si deve procedere alla composizione del *puzzle*-accertamento.

Eppure, a pensarci meglio, il condizionale non è affatto d'obbligo<sup>72</sup>.

In fin troppe occasioni i dati della realtà hanno disvelato un'exasperata «ansia efficientista»<sup>73</sup> che induce l'organo giurisdizionale a disfarsi disinvoltamente delle forme e delle modalità che la legge processuale prescrive ai fini dell'adozione della decisione ed a fuoriuscire, così, dallo «schema legale» che rende legittimo l'esercizio del potere della giurisdizione<sup>74</sup>.

Ebbene, anche a quest'ultimo riguardo, l'invito che spicca chiaro dall'opera di Mario Chiavario è quello a non lasciarsi conquistare da una «pigrizia mentale, più o meno “corale”» e dalle «seduzioni di un certo facilismo giustificazionista ad ogni costo»<sup>75</sup>, così da non dismettere mai la ricerca di «ragionevoli equilibri tra garanzie e funzionalità di una giustizia a tutto tondo»<sup>76</sup>.

Vi ringrazio. Ti ringrazio.

<sup>72</sup> ... non a caso tutte le espressioni virgolettate appena riportate nel corpo del testo sono riprese dalla pronuncia Cass. 12.10.2004, n. 45459, in *CEDCass*, n. 230412-01 in cui fu dichiarata l'abnormità della sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo dal presidente del collegio senza consultarne gli altri componenti. Per un commento vd. M. Caianiello, *Sull'abnormità della sentenza emessa dal giudice collegiale senza ritirarsi in camera di consiglio*, in *CP* 2004, 3957 ss.

<sup>73</sup> Così E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano 2016, 80.

<sup>74</sup> Così, oltre alla già ricordata ipotesi dell'omessa riflessione in camera di consiglio da parte del collegio, non si può non pensare a quella “prassi operativa”, in forza della quale i magistrati, avvalendosi di “schemi” di deliberazioni predisposti dallo stesso Csm, procederebbero alla pre-compilazione della sentenza.

La questione è ri-assurta drammaticamente agli onori della cronaca di recente, dopo che nella Corte di Appello di Venezia, per un inatteso “incidente” informatico, alcuni avvocati hanno ricevuto nella loro casella mail, prima dell'udienza di discussione delle cause nelle quali erano patrocinatori, i testi delle sentenze di rigetto degli appelli, con liquidazione delle spese in favore della parte civile già determinate, e relative bozze di motivazione. Cfr. *Sentenze copia-incolla a Venezia, avvocati denunciano*, in *Il Sole 24 ore* del 14.7.2020; *Lo svilimento del giudizio di appello. L'Unione con le Camere Penali del Veneto*, comunicato della Giunta UCPI del 15.7.2020 reperibile all'indirizzo

[https://www.camerepenali.it/cat/10571/lo\\_svilimento\\_del\\_giudizio\\_di\\_appello\\_l%E2%80%99unione\\_con\\_le\\_camere\\_penali\\_del\\_veneto.html](https://www.camerepenali.it/cat/10571/lo_svilimento_del_giudizio_di_appello_l%E2%80%99unione_con_le_camere_penali_del_veneto.html) e, infine, le caustiche notazioni di L. Zilletti, *J'adore Venice*, in *Diritto di Difesa* del 22.7.2020.

<sup>75</sup> Per queste plastiche espressioni, seppure utilizzate in un diverso contesto tematico, vd. M. Chiavario, “*Cultura italiana del processo penale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: frammenti di appunti e spunti per una “microstoria”*”, in AA.VV., *Studi in onore di G. Vassalli*, II, Milano 1991, 581.

<sup>76</sup> Id., *Diritto processuale penale*, cit., 312.